

N° 1258: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 7

L'articolo 7 della decisione del Consiglio di Stato in materia di Covid recita:

“Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l’elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.”

La normativa è analoga a quella già in vigore.

Il termine di due ore è quello sancito dalle usuali leggi di procedura, ovvero a partire dalla ricezione della comunicazione.

Tecnicamente è il Medico cantonale che fa la richiesta, o comunque qualcuno da lui delegato che firma con la carta del suo ufficio o presenta una specifica procura al riguardo. **Altre persone non sono legittimate alla richiesta.**

Il numero può essere anche affisso, per esempio sul volantino o sulla locandina, ecc.

Il presente GD sostituisce di GD 1129 e GD 1130.